

Art. 1. - È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017, del Codice Civile e per quanto compatibile con le leggi vigenti in materia, l'associazione non riconosciuta denominata **"Post-Cinema"** con sede legale nel comune di Siracusa (SR). L'eventuale variazione della sede legale non comporta alcuna modifica statutaria, salvo l'apposita delibera del Consiglio Direttivo e la successiva comunicazione agli uffici competenti. Per il perseguimento degli scopi istituzionali possono essere create sezioni locali dell'Associazione, che intende operare sul territorio della provincia di Siracusa, nonché su quello regionale ed extraregionale, aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei e internazionali. La durata dell'Associazione è illimitata. A decorrere dall'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) – quale APS - la dizione "Associazione di Promozione Sociale" sarà inserita nella denominazione sociale che diventerà quindi **"Associazione Post-Cinema – Associazione di Promozione Sociale"**. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare tale denominazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2. - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità solidaristiche e di interesse generale ai sensi dell' art. 5 del D.Lgs. 117/2017 in particolare rivolte all'ambito cinematografico, dell'istruzione, della formazione, della promozione della cultura dell'arte ma anche della tutela, della valorizzazione e dello sviluppo del territorio e dell'inclusione sociale di soggetti con disabilità, disagio e fragilità, nell'ottica di proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi civili, culturali e sociali; di diffondere la cultura attraverso la divulgazione multimediale dell'opera dell'ingegno umano, artistica, cinematografica, letteraria, musicale e scientifica; di ampliare la conoscenza della cultura in genere, e del cinema in particolare, attraverso contatti fra persone, enti e associazioni; di allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali, assolvendo la funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile e di promuovere e organizzare iniziative volte a valorizzare progettualità conservative, innovative e inclusive per lo sviluppo e la tutela del territorio, dell'ambiente e dei beni culturali; di favorire la cultura e l'educazione ambientale. Per il raggiungimento delle suddette finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, in particolare del cinema, e della pratica del volontariato (art. 5, comma 1, lett. i); di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lett. l); servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5, comma 1, lett. p); di promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lett. v).

Art. 3. - L'Associazione, ai fini delle attività istituzionali di cui al precedente articolo, intende promuovere a titolo esemplificativo le seguenti attività: 1) attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni, concerti, rappresentazioni teatrali, premiazioni e ogni altra attività inerente alle finalità culturali dell'Associazione; 2) attività di formazione: corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca; 3) attività editoriali: pubblicazione di bollettini, di atti di convegni, di saggi e opere di finzione, nonché di studi e ricerche, e ogni altro genere di pubblicazione inerente alle finalità divulgative dell'Associazione; 4) attività multimediali, videografiche e di divulgazione di contenuti di interesse artistico, cinematografico, letterario, scientifico, sociale, assistenziale e culturale in genere. Le attività di mostre ed esposizioni, installazioni videografiche, concerti, conferenze, proiezioni e lavori connessi devono essere correlati alla cinematografia.

Art. 4. - Nell'ambito delle attività istituzionali esercitate, l'Associazione può svolgere ogni altra attività connessa, strumentale o affine a quelle sopraindicate, e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle istituzionali sopra indicate ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo.

Attestato di pagamento

Registrazione n. 17/07/2023
al n. 626 SERIE 3
a r. Post-cinema
Ducanto /oo
come da inv.

200,00

IL FUNZIONARIO

Sey P...

200,00



Art. 5. - L'adesione all'Associazione è libera, implica l'accettazione delle finalità della stessa, e può essere fatta in qualunque tempo, senza discriminazione di genere, razza, orientamento sessuale, di fede religiosa o partitica. Possono aderire all'Associazione, oltreché le persone fisiche, gli enti del terzo settore o altre associazioni ed enti senza scopo di lucro che ne condividano le finalità. L'adesione è accettata e valutata con delibera del Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori nel rispetto dei principi richiamati. Ciascun socio è chiamato a versare la quota sociale annualmente deliberata dal Consiglio Direttivo, a partecipare al raggiungimento dello scopo dell'Associazione ed a tenere verso gli associati un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede; è libero di dichiarare il recesso dall'Associazione in ogni momento, dandone comunicazione al Presidente con atto scritto, datato e firmato. I soci che contravvengano ai doveri di correttezza e buona fede sopraindicati possono essere sanzionati da provvedimento di esclusione dall'Associazione, su richiesta del Consiglio Direttivo, con delibera dell'Assemblea, previa comunicazione scritta del Presidente di richiesta di eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio del socio interessato almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.

Art. 6. - Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo. In tale domanda, il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello ai sensi dell'art. 23 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7. - Il Comitato Direttivo delibererà all'inizio di ogni anno sociale l'importo della quota annua dovuta dai soci. Il Consiglio Direttivo può altresì approvare eventuali contributi straordinari, proposti anche dall'Assemblea dei soci. L'attività verrà autofinanziata anche attraverso libere oblazioni volontarie dei soci e di terzi, che verranno a costituire, unitamente alle quote ordinarie annue e straordinarie, il fondo comune. L'Associazione risponde delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi con detto fondo.

Art. 8. - Gli associati hanno il diritto di:

- 1) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- 2) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- 3) esaminare i libri sociali, presentando espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, e presso la sede sociale entro 120 (centoventi) giorni dalla richiesta.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 9. - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente. Gli organi restano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili. L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti gli associati che siano in regola col pagamento delle quote associative. L'Assemblea si riunisce: 1) in seduta ordinaria, su convocazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro il 30 aprile; 2) in seduta straordinaria, ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, nonché per deliberare sullo scioglimento dell'associazione, sulle variazioni dello statuto ma anche sulla trasformazione, fusione o la scissione dell'Associazione ed in ogni caso su richiesta di almeno un terzo dei soci in regola col pagamento delle quote associative. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero dal componente del Consiglio Direttivo più anziano. L'Assemblea, convocata via posta o via e-mail o anche per WhatsApp almeno cinque giorni prima, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, almeno mezz'ora dopo, qualunque sia il numero degli associati presenti. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate. Per l'Assemblea straordinaria è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché si costituisca almeno la metà più uno dei soci in



regola col pagamento delle quote associative. Le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'Assemblea ordinaria: discute ed approva il bilancio presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività svolte e su quelle da svolgere; elegge i membri del Consiglio Direttivo; fissa gli indirizzi dell'attività dell'associazione; decide sulla richiesta di esclusione dei soci avanzata dal Consiglio Direttivo; delibera in ordine ad atti che eccedono la ordinaria gestione, su richiesta del Consiglio Direttivo. Ogni votazione dev'essere palese. E' ammessa la votazione a scrutinio segreto soltanto per l'elezione delle cariche sociali. Ai fini della partecipazione all'Assemblea ciascun associato può farsi rappresentare da altro socio conferendogli delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di tre associati oltre se stesso.

Art. 10. - Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione collegiale dell'Associazione eletto dall'Assemblea dei soci, in seduta ordinaria, e composto da componenti scelti tra i soci, di cui: il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, il Vicepresidente, che rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, ovvero quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso, il Segretario nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, responsabile della redazione e cura dei verbali di assemblea e del Consiglio. Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. Le funzioni del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; potranno essere rimborsate le sole spese vive documentate ed occorse nell'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione in senso lato dell'Associazione ed è chiamato a decidere su tutte le materie che non siano riservate all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di decidere, a maggioranza, nel corso degli eventi che saranno inseriti nel programma annuale, di inserire eventi culturali di qualsiasi tipologia o filone artistico, al fine di arricchire e presentare al pubblico un modo di vedere l'arte in modo avanguardistico e alternativo. Nel caso in cui vengano meno uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso provvede senza indugio alla convocazione dell'assemblea per l'elezione dei nuovi membri. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e pertanto deve essere rinnovato.

Art. 11. - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, di fronte a terzi e in giudizio e assolve alla funzione di Tesoriere dell'Associazione. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione ed è l'unico organo deputato a manifestarne all'esterno la volontà; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e può delegare ai Soci la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12. - L'organo di controllo è nominato ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/2017. L'organo di revisione è nominato ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017.

Art. 13. - Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà inoltre avvalersi delle prestazioni lavorative di personale dipendente in base alla vigente normativa, nonché di collaborazioni professionali autonome, all'interno o all'esterno dell'Associazione stessa. Qualsiasi collaborazione deve essere proposta, votata e deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Art. 14. - L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, nelle forme previste di legge, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il termine previsto dalla normativa. Il bilancio sociale è redatto ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15. - Il conto corrente è intestato all'Associazione ed è gestito dai membri del Consiglio Direttivo. I dati sensibili devono essere conservati e custoditi solo ed esclusivamente dai membri del Consiglio Direttivo. Qualsiasi iniziativa di natura economica deve essere proposta, votata a maggioranza, approvata e contabilizzata dal Consiglio Direttivo per la rendicontazione annua. Chiunque violi le suddette norme, sarà espulso dall'Associazione dopo voto a maggioranza del Consiglio Direttivo.

Art. 16. - Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea che delibera nomina un liquidatore e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 17. - Solo i membri del Consiglio Direttivo possono assurgere alla carica di "direzione artistica" e cura di eventi. La direzione artistica non è direttamente proporzionale alla presidenza dell'Associazione, ossia i facenti parte del direttivo possono proporre allo stesso la cura di un evento specifico. Dopo aver votato e deciso a maggioranza in merito all'evento proposto (corredato di relativo materiale quale sinossi, programma completo, tempistiche, logistica, bozze illustrative, preventivi, attrezzature, ecc.) i membri del direttivo si impegnano a supportare la direzione artistica di colui che avrà richiesto la direzione e la curatela dell'evento.

Art. 18. - L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato. Ove ricorrano le condizioni, l'Associazione deve tenere il registro dei volontari.

Art. 19. - Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20. - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore, ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 21 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

